



Comune di SENISE

Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO
DELL'ARMAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

INDICE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Numero e tipologia delle armi in dotazione
- Art. 3 Assegnazione dell'arma
- Art. 4 Consegna delle armi e munizioni
- Art. 5 Consegnatario e sub-consegnatario
- Art. 6 Doveri del consegnatario
- Art. 7 Doveri dell'assegnatario
- Art. 8 Custodia delle armi
- Art. 9 Servizi di rappresentanza
- Art. 10 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 11 Addestramento al tiro
- Art. 12 Rinvio a Leggi e Regolamenti
- Art. 13 Entrata in vigore e norme finali

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione del D.M. n. 145 del 04.03.1987, disciplina la dotazione delle armi degli appartenenti alla Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge n. 65 del 7.03.1986 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi armati possono essere eseguiti in ogni caso solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
3. L'armamento è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato.

Art. 2 – Numero e tipologia delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18.04.1975 n. 110 e successive modificazioni.
3. Il modello, il tipo e il calibro sono:
 - a. 98 FS, calibro 9 X 21;
 - b. 84 F, calibro 9 corto;
4. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate, si adottano i provvedimenti di cui al capo 3°, art. 12 e seguenti del D.M. 4.03.1987 n. 145.

Art. 3 – Assegnazione dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1, che espletano servizi muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. L'assegnazione dell'arma è disposta, dal Sindaco, in via continuativa o non continuativa.
3. In via generale, le armi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3, vengono assegnate in via continuativa, per un periodo di tempo determinato.
4. L'assegnazione dell'arma sarà disposta dal Sindaco con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
 - a. le generalità complete dell'Agente;
 - b. gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di pubblica sicurezza;
 - c. la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
 - d. la descrizione del munizionamento.
5. Del provvedimento è fatta menzione, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
6. Annualmente il Sindaco, con apposito provvedimento che, sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco degli assegnatari.
7. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente, a norma di legge, il porto della medesima senza licenza dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.
8. L'eventuale assegnazione dell'arma in via non continuativa comporta l'obbligo di riconsegnarla appena ultimato il servizio e di annotare su apposito registro la movimentazione della stessa.
9. L'assegnazione dell'arma in via non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco che dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente comma 3 nonché:
 - a. il servizio da espletare in armi;
 - b. la durata del servizio;
 - c. l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.
10. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.1986 n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi con l'arma, nonché nei casi in cui egli sia autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.
11. Il Sindaco può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti,

comportamenti, o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

12. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente consegnata allorché viene meno la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione o dal Prefetto.

13. I servizi per i quali gli addetti portano senza licenza le armi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3, sono i seguenti:

- a. servizi esterni attinenti alle funzioni delegate dalla legge, alla polizia Locale/Municipale;
- b. servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e della sede degli uffici e degli immobili comunali;
- c. servizi serali e notturni sul territorio comunque effettuati (automontati, motomontati, appiedati ecc.);
- d. servizi di pronto intervento;
- e. servizi di scorta.

Art. 4 – Consegna delle armi e delle munizioni.

1. Il Corpo di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni.
2. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro, le cui pagine numerate devono essere preventivamente vistate dal Comandante.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale aventi la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.
4. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 5 – Consegnatari delle armi

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale riveste le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni assegnate e di custode di quelle non assegnate.
2. Con proprio provvedimento motivato il Sindaco può nominare consegnatari delle armi e delle munizioni anche altri appartenenti al Corpo di Polizia Locale; tale provvedimento deve essere comunicato al Prefetto. Non possono essere nominati consegnatari coloro ai quali non è riconosciuta la qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

Art. 6 – Doveri del consegnatario

1. Il consegnatario cura, con la massima diligenza:
 - a. la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
 - b. l'effettuazione dei controlli;
 - c. la verifica dei registri e della documentazione;
 - d. la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni.

Art. 7 – Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Locale cui è assegnata l'arma, deve:
 - a. Verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - e. riporre sempre l'arma scarica;
 - f. depositare le munizioni in un vano diverso da quello dell'arma con le stesse precauzioni;
 - g. annotare sull'apposito registro i movimenti della propria arma e delle munizioni.

Art. 8 – Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate o assegnate in via non continuativa, saranno custodite all'interno di un armadio corazzato con serratura di tipo cassaforte, collocato all'interno dei locali del Corpo di Polizia Locale, in vani ubicati in modo da controllare gli accessi.

2. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.
3. L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.
4. L'accesso al locale dove è installato l'armadio corrazzato è consentito al personale addetto assegnatario dell'arma, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di prelievo e deposito dell'arma e delle munizioni.

Art. 9 – Servizi di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio del Comune di appartenenza, sono svolti senza armi, eccezion fatta per le sciabole.
2. Agli addetti del Corpo di Polizia Locale cui la sciabola viene occasionalmente assegnata, è consentito il porto della stessa nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza.

Art. 10 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza armi; il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in suo supporto, sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, che effettuino il servizio in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.
3. Nei casi previsti dall'art. 9 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e al Prefetto della Provincia di appartenenza, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 11 – Addestramento al tiro

1. Gli addetti alla Polizia Locale, che rivestono la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine i Comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle Regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del Comune o di Comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni da tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.
3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente, possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla Polizia Locale.
4. Oltre a quanto previsto dalla Legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco e il Comandante possono disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per gli addetti alla Polizia Locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato, o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale, sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Art. 12 – Rinvio a Leggi e Regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 07.03.1986, n. 65, della L.R. 14.04.2003 n. 14, del D.M. 04.03.1987, n. 145, della Legge 18.04.1975, n. 110, e

successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 13 – Entrata in vigore e norme finali

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.

Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M.I. 04.03.1987, n. 145 sarà comunicato al Prefetto ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 07.03.1986, n. 65.